

I «MINISTERI LAICALI» NEL POSTCONCILIO: CIFRA DI UNA CHANCE E DI UN DISAGIO

1. Criteri di fondo

L'ampio e variegato sviluppo della tematica dei laici nel Concilio e nel postconcilio ha trovato nella categoria di «ministero» un interessante punto di convergenza di diverse istanze e problematiche. Dal punto di vista ecclesiologico, l'accentuazione della ministerialità di tutta la Chiesa ha inteso recepire la concezione conciliare della Chiesa come popolo di Dio e comunità e inoltre ha voluto tradurre il nuovo spirito conciliare di dialogo e di servizio nei confronti del mondo (nel superamento di uno spirito trionfalistico ed egemonico). Dal punto di vista pastorale, si è assegnato a questa categoria il compito di recepire e dare forma istituzionale alla richiesta di valorizzazione e promozione di tutti i fedeli nella Chiesa, compresi i laici. Dal punto di vista dogmatico, però, questo ha fatto sorgere il problema di giustificare e correlare i ministeri laicali con i ministeri sacri. Dal punto di vista canonico, ciò si è tradotto nel ripensamento del grosso tema della potestà sacra e quindi del senso e dell'applicazione dell'istituto giuridico della missione canonica o del mandato. Dal punto di vista ecumenico, ciò ha comportato il confronto attorno alla natura e al significato stesso dei ministeri nella Chiesa.

L'investimento prodotto attorno alla categoria di ministero ha comportato l'accentramento dell'attenzione attorno alla dimensione «intraecclesiale»; significativo è il fatto che i ministeri laicali sono promossi soprattutto nell'ambito della conduzione della comunità, nella celebrazione della liturgia e nell'annuncio della Parola. Poiché tali funzioni sono sempre state di competenza dei pastori, è stata facile la tendenza a collocare questi nuovi ministeri nell'orizzonte pastorale della vita della Chiesa, cioè nell'ambito della conduzione e dell'animazione della comunità cristiana. Ciò ha posto due serie di problematiche: la prima attorno alla natura dei ministeri laicali e cioè attorno alla loro correlazione con il battesimo/confermazione dei fedeli e con il mandato conferito ai fedeli dall'autorità ecclesiastica; il secondo, conseguente al primo, attorno agli effetti di tali ministeri sulla cosiddetta indole secolare dei fedeli laici, sia dal punto di vista della configurazione dogmatica e canonica (*i laici investiti di qualche ministero pastorale rimangono tali o divengono un po' chierici?*) sia dal punto di vista della conseguente spiritualità (*i ministri laici mantengono una spiritualità propria o adattano a sé quella clericale?*). È evidente qui il pericolo, che sarà poi denunciato apertamente, di una certa clericalizzazione dei laici.

Su tutta questa problematica ha aleggiato il binomio ecclesiologico «chierici-laici», così come configuratosi nel dibattito pre- e postconciliare: con tutte le paure, gli entusiasmi e i ripensamenti avuti sia in campo magisteriale che teologico. In verità, il recupero postconciliare della categoria di ministerialità e di ministeri aveva avuto proprio l'intenzione di correggere o approfondire meglio quel binomio ecclesiologico. Infatti, ci si era reso conto dell'angustia,

dell'astrattezza e dell'impasse che potevano derivare da una categorizzazione eccessiva dei fedeli nel binomio chierici-laici. A titolo di esempio offriamo solo due citazioni, dal punto di vista magisteriale e teologico. In vista del Sinodo dei Vescovi del 1971, la Commissione Teologica Internazionale preparò un contributo dal titolo *Le ministère sacerdotal*¹; un titolo simile d'altra parte era stato dato al documento conciliare *Presbiterorum ordinis: Decretum de Presbiterorum ministerio et vita*. Il Sinodo invece al suo documento finale diede volutamente il titolo *De sacerdotio ministeriali*, come volendo ricordare, sia pur implicitamente, che nella Chiesa vi è un sacerdozio comune dei fedeli e non anzitutto una contrapposizione fra sacerdoti e laici. Ciò fu ulteriormente sviluppato nella direzione di una ministerialità ecclesiale diffusa e diversificata dei fedeli nel Motu proprio di Paolo VI *Ministeria quaedam*. Il secondo esempio riguarda la riflessione teologica; a tutti è nota l'evoluzione del pensiero di Yves Congar dal volume *Jalons pour une théologie du laïcat* al volume *Ministères et communion ecclésiale*², in cui esplicitamente l'autore dichiara di voler superare un'impostazione appiattita sul binomio chierici-laici in un più ampio riconoscimento dei ministeri ecclesiali. Nelle conclusioni avremo poi modo di verificare se l'assunzione della categoria di «ministeri laicali» ha effettivamente aiutato a superare i limiti emersi nella teologia del laicato.

¹ COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Le ministère sacerdotal*, Paris 1971.

² Y. CONGAR, *Jalons pour une théologie du laïcat*, Paris 1953; ID., *Ministères et communion ecclésiale*, Paris 1971.

2. L'entusiasmo degli anni settanta

Negli anni immediatamente successivi al Vaticano II si è dunque inteso assegnare alla cifra dei «ministeri» il compito di attuare l'ecclesiologia conciliare di comunione e di partecipazione. A livello magisteriale vi è stata una fioritura di documenti sia a livello universale che particolare. Punto di riferimento furono evidentemente i testi conciliari, nei quali sia pur senza enfasi già si trovano indicazioni significative, come per esempio proprio nel Decreto sull'apostolato dei laici: «*Est in Ecclesia diversitas ministerii, sed unitas missionis*» (AA 2); anche in *Lumen gentium*, sempre nel contesto del tema dei laici: «[...] *ipsa enim diversitas gratiarum, ministrorum et operationum filios Dei in unum collegit* [...]» (LG 32). È da notare come nei documenti conciliari, benché con sfumature diverse, questi temi vengano inseriti in uno dei due ambiti dell'apostolato dei laici, quello della vita e della missione della Chiesa («*in Ecclesia*»), che è senz'altro meno accentuato rispetto all'altro, quello dell'impegno secolare («*in mundo*») (cf. LG 31-36; e GS 43). Anzi in *Sacrosanctum Concilium* l'ambito è ancora più ristretto, quello liturgico: «Anche i ministranti, i lettori, i commentatori, e tutti i membri del coro svolgono un vero ministero liturgico. Essi perciò esercitano il proprio ufficio (*munus*) con la sincera pietà e l'ordine che convengono ad un così grande ministero e che il popolo di Dio esige giustamente da essi» (SC 29).

Paolo VI, in modo più deciso, ha sviluppato nei suoi documenti il tema dei ministeri; già si è accennato al Motu proprio *Ministeria quaedam*³, in cui da

³ PAOLO VI, Motu proprio *Ministeria quaedam*, 15 agosto 1972, in EV4/1749-1770.

una parte si porta a compimento la precisazione che il ministero ordinato è quello relativo ai diaconi-presbiteri-vescovi (in tal senso si precisa il significato di chierici), dall'altra si afferma decisamente che vi sono dei ministeri anche per i laici, cioè per i fedeli non ordinati. In tal senso il lettorato e l'accollato non sono più chiamati ordini minori, ma ministeri, il cui conferimento riguarda dei fedeli che possono essere o dei candidati al diaconato-presbiterato o dei laici che rimarranno tali; la prospettiva è diversa: per i primi, tali ministeri sono pedagogicamente finalizzati al sacerdozio (cf. *Motu proprio* di Paolo VI *Ad pascendum* del 1972), per i secondi, sono una modalità per vivere la corresponsabilità nella Chiesa, non nel senso di una mera supplenza, delega o esecuzione del ministero ordinato, ma come intrinseca e originale conseguenza della condizione battesimale che fa di ogni fedele un soggetto attivo della missione della Chiesa⁴. Certamente

⁴ Questi due ministeri non sono più visti semplicemente come tappe verso il presbiterato, ma hanno acquistato una loro consistenza: ciò fu ribadito in *Ministeria quaedam* ed è stato confermato dal fatto che nel CIC attuale sono stati inseriti nel titolo riguardante gli obblighi e diritti dei fedeli laici, all'interno della prima parte del secondo libro riguardante i «*christifideles*», lasciando alle Conferenze Episcopali di determinare le condizioni di conferimento. Nelle Premesse della CEI all'attuale Rito del Lettorato ed Accollato, pubblicate in data 29.09.1980, si sottolinea come «questa nuova espressione della diaconia ecclesiale non vuole assolutamente clericalizzare il laicato, ma immettere nel circolo della Chiesa la multiforme ricchezza che lo Spirito suscita nel nostro tempo per rispondere alle varie esigenze storiche e ambientali» (Parte 1, n.3); così pure si ricorda che «ciascun ministero istituito [...] deve essere apprezzato nel suo valore intrinseco e non solo per motivi di

occorre riconoscere che la vecchia connotazione del lettorato e dell'accollato come ordini minori di fedeli allora chiamati già chierici (cf. la tonsura) può aver pesato sulla riconfigurazione ed attuazione di questi ministeri destinati anche ai fedeli laici che tali rimarranno. Così pure non privi di possibili interpretazioni ambigue sono le proprietà di questi ministeri: essi sono detti «istituiti», cioè ufficialmente riconosciuti nella Chiesa (appunto come lo sono anche i ministeri ordinati) e sono conferiti tramite un rito liturgico (appunto come i ministeri ordinati). Per questo essi di fatto furono visti con qualche diffidenza e perplessità dai difensori della peculiarità ed autonomia della vocazione laicale; e forse anche per questo non ebbero di fatto una grande applicazione.

Va tuttavia ricordato che in *Ministeria quaedam* non ci si è limitati a questi due ministeri istituiti, ma si è aperta la possibilità della nascita e del riconoscimento anche di altri ministeri, assegnando alle Conferenze Episcopali la possibilità di chiedere alla Sede Apostolica la loro istituzione nella propria regione (cf.

supplenza, in quanto scarseggiano le vocazioni ai ministeri ordinati o per ragioni contingenti in adeguamento a mode passeggero o a costumi del tempo» (Parte 1, n.1). Allo stesso modo i Vescovi italiani sottolineano che non bisogna considerare questi «ministeri come pura delega» (Parte 1, n.4) e i laici che li ricoprono come «semplici esecutori delle indicazioni dei presbiteri o dei diaconi, ma veri animatori di assemblee presiedute dal pastore d'anime, promotori della corresponsabilità della Chiesa e dell'accoglienza di quanti cercano di compiere un itinerario di fede, evangelizzatori nelle varie situazioni ed emergenze di vita» (Parte 1, n.5).

n. 65). A tal riguardo la Congregazione per i Sacramenti e il Culto divino nel 1977 inviò una lettera ai presidenti delle Conferenze Episcopali, in cui si affermava di non ritenere opportuno predisporre uno schema generale sull'istituzione di nuovi ministeri o di istituire nuovi ministeri in tutta la Chiesa; ma, in attesa di avere dati concreti circa gli effetti e l'evoluzione delle esperienze locali, la Congregazione decise di soprassedere in tale materia e di rinviare le richieste delle singole Conferenze Episcopali alla decisione del Papa⁵. Paolo VI riprese questo argomento della fioritura e dell'allargamento dei ministeri anche nell'Esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi*⁶, in cui un po' in controtendenza rispetto alla sottolineatura dell'impegno secolare dei fedeli laici si sottolinea l'importanza della collaborazione di questi fedeli anche «nel servizio della comunità ecclesiale, per la crescita e la vitalità della medesima, esercitando ministeri diversissimi, secondo la grazia e i carismi che il Signore vorrà loro dispensare» (n. 73). Inevitabilmente anche in questo documento si impone di precisare il rapporto con i ministeri ordinati, ma lo si fa in una prospettiva ottimistica e non problematica, nel senso che semplicemente si riconosce che «accanto ai ministeri ordinati, grazie ai quali alcuni sono annoverati fra i pastori [...], la Chiesa riconosce il ruolo di ministri non ordinati ma adatti ad assicurare speciali servizi della Chiesa stessa» (ivi); inoltre, si sottolinea con as-

⁵ Cf. CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO, Lettera circolare *Novit profecto*, 27 ottobre 1977, in EV6/373-374.

⁶ PAOLO VI, Esortazione apostolica *Evangelii Nuntiandi*, 8 dicembre 1975, in EV5/1588-1716.

soluta serenità che tali ministeri, vissuti in spirito di unità e di sintonia con i pastori, «avranno un autentico valore pastorale» (ivi). Questa affermazione è però molto delicata, poiché potrebbe essere interpretata in due modi: concessione del ministero proprio dei ministri ordinati ai fedeli laici (portando ancora una volta ad una sorta di clericalizzazione o anche alla possibilità di sconfinamento in un ambito non proprio) oppure riconoscimento di una originaria corresponsabilità di tutti i fedeli nella vita e nella missione della Chiesa, che giunge anche ad una collaborazione con i pastori nella sua conduzione.

Ai documenti di indole universale si sono aggiunti negli anni settanta diversi altri documenti emanati dalle Conferenze Episcopali, che sostanzialmente hanno ripreso e sviluppato le linee tracciate dai primi. Pertanto, senza entrare nei contenuti, ci limitiamo a citarne alcuni, per sottolineare ancora una volta la fiducia e l'entusiasmo creatisi in quel periodo attorno alla categoria dei ministeri. In Italia nel 1973 fu pubblicato il documento *I ministeri nella Chiesa*⁷ e nel 1977 quello su *Evangelizzazione e ministeri*⁸. In Francia l'Assemblea plenaria dei Vescovi nel 1973 pubblicò un dossier dal titolo *Tutti responsabili nella Chiesa? Il ministero presbiterale in una Chiesa tutta «ministeriale»*⁹. La Federazione delle

⁷ CEI, Documento pastorale *I ministeri nella Chiesa*, 15 settembre 1973, in ECEI 2/546-600.

⁸ CEI, Documento pastorale *Evangelizzazione e ministeri*, 15 agosto 1977, in ECEI 2/2745-2873.

⁹ ASSEMBLEA PLENARIA DEI VESCOVI FRANCESI, *Tutti responsabili nella Chiesa? Il ministero presbiterale in una Chiesa tutta «ministeriale»*, tr. it., Leumann (Torino) 1975.

Conferenze episcopali d'Asia nel 1977 tenne un convegno dal tema *I nuovi ministeri della Chiesa in Asia*¹⁰. Anche l'Episcopato latinoamericano riservò un certo spazio al tema dei ministeri laicali soprattutto nella Terza Conferenza Generale tenuta a Puebla nel 1979¹¹.

3. I ripensamenti degli anni ottanta / novanta

Nei decenni ottanta e novanta si è assistito, a livello di documenti magisteriali di carattere universale (Papa e Congregazioni), ad un progressivo spegnimento degli entusiasmi attorno al tema dei ministeri, mentre è rimasto un richiamo generale all'apostolato dei laici soprattutto nei cosiddetti compiti o ambiti secolari. Tale ridimensionamento della ministerialità nella Chiesa e dei ministeri laicali in particolare è stato causato, in parte, da un'interpretazione e applicazione a volte problematiche di queste istituzioni ecclesiariche, in parte, dall'avvertenza più meditata dei nodi teologici e pastorali non del tutto chiariti, in parte, dalla paura di fronte all'espandersi della partecipazione dei laici alla vita della Chiesa così da mettere in discussione il ruolo dei ministri sacri, in parte, dall'accusa di una subdola azione di clericalizzazione soggiacente a queste iniziative.

¹⁰ FEDERAZIONE DELLE CONFERENZE EPISCOPALI D'ASIA, *I nuovi ministeri della Chiesa in Asia*, tr. it., in A. ALTANA (ed.), *Dall'Asia un messaggio per una Chiesa ricca di ministeri*, Bologna 1978.

¹¹ Cf. P. VANZAN (ed.), *Enchiridion. Documenti della Chiesa Latinoamericana*, Bologna 1995.

Ciò spiega come mai nel CIC del 1983 non vi sia un capitolo specifico sui ministeri, anzi di essi si parli poco¹², sia nei confronti dei fedeli in generale che dei fedeli laici in particolare. A proposito di questi ultimi, nel c. 228 §1, riconoscendo la possibilità che alcuni laici ricevano qualche incarico particolare, si evita il termine «ministero», usando quelli di «*officia*» e «*munera*». Il riferimento più importante ai ministeri laicali è stato riservato ai «*ministeri di lettore e di accolito*» (c. 230 §1), collocati appunto nel titolo sui fedeli laici. Connesso agli *officia* straordinari affidabili anche ai laici di cui al c. 230 §3, vi è poi il «*ministro straordinario della sacra comunione*», richiamato nei cc. 910 §2 e 943. Più in generale nel c. 759 si afferma che i fedeli laici «possono essere anche chiamati a cooperare con il Vescovo e con i presbiteri nell'esercizio del ministero della parola». Inoltre va sottolineato come la categoria di «*ministero ecclesiastico o sacro*», come pure quella di «*ministero pastorale*» siano adoperate in relazione ai ministri ordinati.

Forse ancora più critica nei confronti dei ministeri laicali è stata l'Esortazione postsinodale *Christifideles laici* del 1988, che al tema dei ministeri istituiti o di fatto dedica solo due numeri (21 e 23), aggiungendo che «i Padri sinodali hanno espresso il desiderio che il Motu proprio Ministeria quaedam sia rivisto, tenendo conto dell'uso delle Chiese locali e soprattutto indicando i criteri secondo cui debbano essere scelti i destinatari di ciascun ministero. In tal senso è stata costituita un'apposita commissione non

¹² Cf. X. OCHOA, *Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici, Editio secunda et completa*, Roma 1984, 277-278.

solo per rispondere a questo desiderio espresso dai Padri sinodali, ma anche e ancor più per studiare in modo approfondito i diversi problemi teologici, liturgici, giuridici e pastorali sollevati dall'attuale grande fioritura di ministeri affidati ai fedeli laici»¹³. Nel Discorso di Giovanni Paolo II al Simposio sulla *Collaborazione dei fedeli laici al Ministero presbiterale* tenutosi nel 1994¹⁴, il Papa collega esplicitamente l'iniziativa del Simposio con la revisione di *Ministeria quaedam* auspicata dai Padri del Sinodo sui laici del 1987. Pertanto, sembra che l'Istruzione interdicasteriale del 1997 sulla *Collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti*¹⁵, risultato di tale Simposio, debba essere considerata, quanto meno, una forma di nuova riflessione sul tema dei ministeri laicali elaborato nei documenti conciliari e soprattutto postconciliari, anche se formalmente e immediatamente essa si propone solo di rispondere ad alcuni abusi lamentati da diverse Conferenze Episcopali.

Pur tenendo conto del punto di vista dell'Istruzione, risulta evidente la forte volontà di sottolineare la peculiarità del ministero sacro, al quale competerebbe

¹³ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica postsinodale *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, n.23, in EV 11/1698-1699.

¹⁴ GIOVANNI PAOLO II, Discorso al simposio sulla *Collaborazione dei fedeli laici al Ministero pastorale dei presbiteri*, 22 aprile 1994, *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 795-799.

¹⁵ CONGREGAZIONE PER IL CLERO – CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI E ALTRE, Istruzione interdicasteriale *Collaborazione dei laici al ministero dei sacerdoti*, 15 agosto 1997, AAS 89 (1997) 852-877 (si riporterà la traduzione apparsa sulle pubblicazioni italiane, riportando solo i numeri dell'Istruzione).

nel senso proprio e pieno il termine di «ministero»¹⁶, a fronte di una missione dei fedeli non ordinati tendenzialmente ridotta alla collaborazione in uffici o ministeri ecclesiastici come «supplenza» ai ministeri sacri¹⁷. È significativo constatare come nell'Istruzione vi sia una sorta di circospezione e di preoccupa-

¹⁶ È significativo a questo proposito un passaggio del discorso del Papa, ripreso nell'Istruzione: «Da un certo tempo è invalso l'uso di chiamare *ministeri* non solo gli *officia* e i *muner*a esercitati dai pastori in virtù del sacramento dell'Ordine, ma anche quelli esercitati dai fedeli non ordinati, in virtù del sacerdozio battesimale» (n.4, *Ius Ecclesiae* 6 [1994] 797); e più oltre si specifica poi che «solo il costante riferimento all'unico e fontale «ministero di Cristo» [...] permette, in certa misura, di applicare anche ai fedeli non ordinati, senza ambiguità, il termine *ministero*: senza, cioè, che esso venga percepito e vissuto come indebita aspirazione al *ministero ordinato*, o come progressiva erosione della sua specificità» (n.4, *Ius Ecclesiae* 6 [1994] 798). Certo, rispetto all'alto tenore tenuto nei documenti magisteriali degli anni settanta sui «ministeri», sembra un po' riduttivo parlare di semplice «uso» invalso da un certo tempo a proposito di questo termine; così pure suscita perplessità la sottolineatura della preoccupazione che assumendo un ministero il laico sia messo nel pericolo di «aspirare indebitamente» all'ordine sacro, quando il documento *Ministeria quaedam*, distinto dal *Ad pascendum*, fu introdotto proprio per distinguere i ministeri rivolti ai fedeli in quanto tali e quelli che vengono assunti dai candidati al presbiterato (cf. CEI, *I ministeri nella Chiesa*, 2, in ECEI 2/549-550).

¹⁷ Così nel Discorso del Papa tutto ciò che è previsto nel c. 230 del CIC sembra inteso come «supplenza»: «La questione lessicale diviene ancor più complessa e delicata quando si riconosce a tutti i fedeli la possibilità di esercitare – in veste di supplenti, per deputazione ufficiale elargita dai Pastori – certe funzioni più proprie dei chierici, le quali, tuttavia, non esigono il carattere dell'Ordine (cf. CIC c. 230)» (GIOVANNI PAOLO II, Discorso... 4, *Ius Ecclesiae* 6 [1994] 797).

zione nel parlare, o meglio nel cercare di evitare di parlare di «ministeri» dei fedeli non ordinati; infatti nell'Art. 1 §3, dopo aver riportato le osservazioni contenute nel Discorso del Papa circa il concetto e il termine di *ministero*, subito si introduce l'accezione di «ministro straordinario», aggiungendo di seguito che, dal punto di vista terminologico, «naturalmente può essere utilizzato il termine concreto con cui viene canonicamente determinata la funzione affidata, ad es. catechista, accolito, lettore, ecc. ». È qui l'unico luogo in cui nell'Istruzione si accenna ai «lettori»; e comunque mai si parla dei «ministeri istituiti» del lettorato e dell'accollitato; come pure mai, neppure in nota, si fa riferimento particolare al c. 230 §1¹⁸.

¹⁸ A questo riguardo è interessante e insieme problematico il riferimento che si fa al n. 4 dei Principi teologici dell'Istruzione ai diritti/doveri dei fedeli laici contenuti nel CIC 1983: si distingue tra obblighi e diritti dei fedeli laici specifici della loro condizione secolare (cf. cc. 225 §2, 226, 227, 231 §2) e altri compiti o funzioni a loro non pertinenti in modo esclusivo, tra cui alcuni spettano a qualsiasi fedele sia ordinato che non ordinato (cf. cc. 225 §1, 228 §2, 229, 231 §1), «altri invece si collocano sulla linea di diretto servizio al sacro ministero dei fedeli ordinati (Nota 49: cf. CIC c. 230 §2-3, per quanto riguarda l'ambito liturgico; c. 228 §1, in relazione ad altri compiti del sacro ministero; quest'ultimo paragrafo si estende anche ad altri ambiti fuori del ministero dei chierici). Rispetto a questi ultimi compiti o funzioni, i fedeli non ordinati non detengono un diritto a esercitarli, ma sono abili ad essere assunti [...] (c. 228 §1) oppure in mancanza di ministri possono supplire [...] (c. 230 §3)». Si noti anzitutto la confusione nel citare i canoni, soprattutto i cc. 230 §2 e 228 §1, ritenuti rivolti al servizio che i laici possono eccezionalmente rivolgere al servizio dei pastori. È da notare poi come in questo elenco non compaiano i ministeri istituiti di cui si tratta nel c. 230 §1!

Non si può non notare la diversità di questi ultimi documenti rispetto a quelli degli anni settanta, che invece sottolineavano come il servizio «ministeriale» fa parte dell'apostolato dei laici; i ministeri istituiti o di fatto, varianti a seconda delle epoche o le necessità, hanno soprannaturalità di origine, ecclesialità di fine e di contenuto, stabilità di prestazione, pubblicità di riconoscimento. In particolare quelli «istituiti», conferiti dalla competente autorità ecclesiastica sono esercitati stabilmente a nome e con l'autorità della Chiesa, implicano una speciale partecipazione al triplice *munus* di Cristo e comportano, per quanti li assumono, una grazia, non sacramentale, ma invocata e meritata dall'intercessione e dalla benedizione della Chiesa. Tali ministeri che possono essere assunti dai fedeli non ordinati sono dunque anzitutto ministeri «per la Chiesa», la sua vita e la sua missione. E ve ne possono essere alcuni che assumono la finalità importante e spesso necessaria di collaborazione coi Pastori nel servizio alla Chiesa, quindi con una connotazione pastorale¹⁹, pur senza sostituirsi al peculiare ministero pastorale dei sacerdoti, anzi avendo bisogno di esso per avere «un autentico valore pastorale», come si ribadisce in *Evangelii nuntiandi* (n. 73).

In fine va ricordato che Giovanni Paolo II è tornato sul tema dei ministeri laicali nell'Esortazione postsinodale *Ecclesia in America*²⁰. In essa parlando dei fedeli laici egli riconosce anzitutto il loro appor-

¹⁹ Cf. A. BORRAS (ed.), *Des laïcs en responsabilité pastorale?*, Paris 1998, 117.

²⁰ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica postsinodale *Ecclesia in America*, 22 gennaio 1999, in *Supplemento a L'Osservatore Romano*, 24 gennaio 1999.

to alla costruzione della comunità ecclesiale, come «delegati della Parola, catechisti, visitatori di malati o di carcerati, animatori di gruppi, ecc.»; quindi recepisce un'istanza dei Padri sinodali, i quali «hanno espresso l'auspicio che la Chiesa riconosca alcuni di questi compiti come ministeri laicali, fondati nei sacramenti del battesimo e della confermazione, ferma restando la specificità dei ministeri propri del sacramento dell'ordine». Di fronte a tale proposta il Papa aggiunge: «Si tratta di un tema vasto e complesso per il cui studio, già da qualche tempo, ho costituito un'apposita commissione e circa il quale gli organismi della Santa Sede sono andati offrendo di volta in volta alcune linee direttive» (n. 44). Ritorna di nuovo il richiamo alla commissione la cui costituzione era stata annunciata 11 anni prima nella *Christifideles laici*, ma che a tutt'oggi non ha prodotto alcun risultato. Mentre tra gli interventi direttivi della S. Sede va senz'altro collocata la citata *Istruzione* interdicasteriale del 1997.

Le istanze mosse nel Sinodo americano a favore di una rivalutazione dei ministeri laicali, in controtendenza rispetto alle cautele e ai ripensamenti del magistero universale, non sono in verità le uniche. Infatti a livello delle Chiese particolari è continuata anche negli anni ottanta e novanta la fioritura di documenti attorno al tema dei ministeri. Per citarne solo alcuni: in Africa, Zaire, una Commissione della diocesi di Kinshasa ha emanato il documento *I ministeri laici a Kinshasa*²¹; attenzioni simili si tro-

²¹ COMMISSION DES MINISTÈRES LAÏCS, *Les Ministères laïcs a Kinshasa*, Bruxelles 1987; ID., *Les Ministères laïcs a Kinshasa. Rôles et fonctions*, Kinshasa 1999.

vano anche in Asia²² o in America latina, sempre relativamente a piccole comunità cristiane o alle cosiddette comunità di base. Per quanto riguarda l'Europa, si può ricordare la Nota teologica della Commissione Dottrinale della Conferenza Episcopale Francese dal titolo *I ministeri ordinati in una Chiesa comunione*²³, in cui si tratta anche dei ministeri dei laici e in particolare delle «*lettere di missione a laici*». Il tema è ripreso anche dalla Conferenza Episcopale Tedesca in un documento dal titolo *Il servizio pastorale nella parrocchia*²⁴. In Italia, contrariamente agli anni settanta, non ci sono più stati documenti della Conferenza Episcopale esplicitamente dedicati ai ministeri laicali; tuttavia in qualche diocesi vi è stato qualche nota pastorale su alcune figure laicali emergenti, come nella Diocesi di Udine, in cui è stato emanato un documento su *Il coordinatore parrocchiale. Identità, compiti, formazione*²⁵; e nella Diocesi di Vicenza, su *Laici e ministeri laicali*²⁶.

Si tratta solo di alcuni esempi, indice tuttavia che nella prassi pastorale le istanze di promozione del

²² Cf. D. COLOMBO (ed.), *Enchiridion. Documenti della Chiesa in Asia*, Bologna 1997.

²³ COMMISSION DOCTRINALE DE LA CONFÉRENCE EPISCOPALE FRANÇAISE, *Les ministères ordonnés dans une Eglise communion*, Paris 1993.

²⁴ CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, «Il servizio pastorale nella parrocchia», *Il Regno documenti* 41 (1996) 163-164.

²⁵ DIOCESI DI UDINE, Nota pastorale «Il coordinatore parrocchiale. Identità, compiti, formazione», *Orientamenti pastorali* 45 (1997) 8, 47-59.

²⁶ DIOCESI DI VICENZA, Strumento di lavoro *Laici e ministeri ecclesiali*, Vicenza 1997.

laicato nella Chiesa passano ancora, almeno in parte, tramite l'istituzione dei ministeri.

4. I nodi da chiarire

Come interpretare, da una parte, il ripensamento e la prudenza del magistero universale, e dall'altra la permanente richiesta locale di un riconoscimento ministeriale dell'apostolato dei laici ? Evidentemente oggi il magistero universale cattolico, forse ancora sotto l'influsso del dibattito con le posizioni protestanti e ortodosse, è preoccupato che le nuove istanze non compromettano la natura e il compito del ministero dei pastori. A tal riguardo è significativo il diverso modo con cui si tratta del coinvolgimento dei laici nel ministero «pastorale» all'interno dei documenti degli anni settanta rispetto a quelli dei decenni successivi²⁷.

²⁷ «Così acquista tutta la sua importanza la presenza attiva dei laici nelle realtà temporali. Non bisogna tuttavia trascurare o dimenticare l'altra dimensione: i laici possono anche sentirsi chiamati a collaborare con i loro pastori nel servizio della comunità ecclesiale, per la crescita e la vitalità della medesima, esercitando ministeri diversissimi, secondo la grazia e i carismi che il Signore vorrà loro dispensare. Non senza provare nel nostro intimo una grande gioia osserviamo una legione di pastori, di religiosi e di laici i quali, appassionati della loro missione evangelizzatrice, cercano modi sempre più adatti di annunziare efficacemente il vangelo. Noi incoraggiamo l'apertura che, in questa linea e con questa sollecitudine, la Chiesa sta oggi realizzando. Innanzitutto apertura alla riflessione, poi a ministeri ecclesiastici capaci di ringiovanire e di rafforzare il suo dinamismo evangelizzatore. Certamente, accanto ai ministeri ordinati, grazie ai quali alcuni sono annoverati tra i pastori e si consacrano in maniera particolare al servizio della comunità, la Chiesa

Dall'altra parte, invece, sembrano riecheggiare ancora le contestazioni degli anni sessanta, preoccupate di rivendicare la liberazione dall'egemonia clericale nella Chiesa e il forte riconoscimento del ruolo e della partecipazione ecclesiale dei laici. A nostro parere al di sotto di questi contrasti vi è ancora la non chiarita delineazione teoretica del concetto di «laico» e di «chierico»; cioè fa sentire ancora il suo peso il binomio «chierici-laici» così come istituito nella Teologia del laicato preconciare, in cui per promuovere l'istanza laicale si è arrivati a connotare teologicamente la categoria dei laici alla stregua di quella dei chierici. Da un punto di vista più pratico, ciò ha comportato nell'immaginario ecclesiastico la creazione (tuttora permanente) di una Chiesa costituita gerarchicamente da due gruppi di fedeli: ap-

riconosce il ruolo di ministri non ordinati ma adatti ad assicurare speciali servizi della Chiesa stessa. [...] queste sono le linee maestre che permetteranno di ricercare con saggezza e di valorizzare i ministeri, di cui la Chiesa ha bisogno e che molti suoi membri saranno lieti di abbracciare per la maggior vitalità della comunità ecclesiale. Questi ministeri avranno un autentico valore pastorale nella misura in cui si stabiliranno nell'assoluto rispetto della unità, attenendosi all'orientamento dato dai pastori, che sono appunto i responsabili e gli artefici dell'unità della Chiesa»; nel documento si menzionano poi esplicitamente tra questi «ministeri» «per esempio quelli di catechista, di animatori della preghiera e del canto, di cristiani dedicati al servizio della parola di Dio [ecc.]» (EN 73, in EV5/1691-1695). Si confrontino queste affermazioni con quelle contenute nel succitato discorso di Giovanni Paolo II: «i servizi e i ministeri prestati dai fedeli laici, dunque, non sono mai propriamente pastorali, nemmeno quando suppliscono certe azioni e certe preoccupazioni del Pastore» (GIOVANNI PAOLO II, Discorso..., 4, *Ius Ecclesiae* 6 [1994] 797).

punto i chierici e i laici, come due forze alla continua ricerca della precisazione del rispettivo campo di azione. Una certa interpretazione del c. 207 §1 del Codice vigente, come pure di alcuni testi della *Christifideles laici*, potrebbe avvallare questo immaginario²⁸. È evidente che in questo scenario la categoria di «ministero», come riconoscimento istituzionale di un'azione ecclesiale, divenga il campo di battaglia delle due tendenze, giungendo così ad appiattire il suo significato sulla dimensione gerarchico/pastorale, invece di cogliere il più ampio e diversificato raggio di interesse dei ministeri nella Chiesa. A livello più prettamente giuridico un'impostazione ecclesiologica troppo condizionata dal suddetto binomio chierici-laici ha comportato la complicazione della questione della potestà di governo nella Chiesa, con i connessi temi della missione canonica e del mandato a riguardo per esempio degli uffici ecclesiastici, della predicazione, dell'insegnamento, della catechesi, ecc..

La concentrazione degli sforzi attorno al tema dei ministeri ha avuto anche un'altra conseguenza, quella di ridurre la partecipazione dei fedeli non ordinati alla vita e alla missione della Chiesa solo nell'ambito riconosciuto istituzionalmente, misconoscendo il valore e la portata della comune vita cristiana della maggior parte di questi fedeli. Ciò non significa, tuttavia, cadere nella generica e

²⁸ Va in questa linea l'interpretazione del testo codiciale che vede in esso l'affermazione dell'istituzione divina sia dei chierici che dei laici; come pure le sottolineature dell'esortazione postsinodale a riguardo della natura teologica dell'indole secolare propria dei laici.

astratta esortazione ad impegnarsi nei cosiddetti compiti secolari o nell'animazione cristiana delle realtà terrene. Ma significa prendere in seria considerazione le problematiche concrete che la Chiesa si trova ad affrontare oggi sul versante dell'evangelizzazione: sia in relazione alle istanze della comunione, della corresponsabilità, della partecipazione e della giusta autonomia, che provocano a ripensare le dinamiche interne alla vita della Chiesa; sia in relazione alla ricerca e all'elaborazione di forme storiche nelle quali divenga possibile realizzare l'annuncio del Vangelo in termini obiettivamente responsabili di fronte alla coscienza della nostra epoca.

La preoccupazione della teologia e del diritto non dovrebbe essere rivolta alla determinazione precisa di ciò che il fedele non ordinato può o non può fare rispetto al fedele ordinato. Ma dovrebbe andare nella direzione di individuare una ministerialità ecclesiale che, non dandosi mai scontata a priori, si elabori, pur nelle sue articolazioni teologicamente corrette, in modo tale da saper creare le condizioni adatte affinché l'uomo di oggi si senta interpellato e coinvolto in una decisione di fede in cui avverte di poter realizzare la sua vita. In questa preoccupazione ecclesiale i fedeli laici, che sono la stragrande maggioranza dei fedeli, sono direttamente coinvolti nella misura in cui si trovano di fatto determinati dalle condizioni comuni del vivere sociale e civile; nella misura in cui, cioè, la fede cristiana è maggiormente provocata ad intendere e a giudicare, e quindi a vivere, le molteplici forme che all'esperienza umana assegna la civiltà e la cultura odierna. Il diritto ecclesiale, nella sua duplice attenzione al «dato di fede» e al «vissuto dei fedeli», è chiamato a riconoscere, tu-

telare e promuovere quelle forme di ministerialità ecclesiale che di epoca in epoca rispondono più fedelmente ed efficacemente all'azione dello Spirito nella storia degli uomini.

DON EUGENIO ZANETTI